



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

San Severino Marche, cod. 047 MC 043

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 135 del 14-05-2019**

Oggetto:

COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI SAN SEVERINO MARCHE E L'I.T.T.S. "DIVINI" DI SAN SEVERINO MARCHE NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA SICUREZZA STRADALE ATTO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore 12:15, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 141 del 06/05/2019 predisposta dal Responsabile dell'Area Vigilanza, che qui di seguito si riporta integralmente:

=====

OGGETTO: Collaborazione con la PRO LOCO di San Severino Marche e l'I.T.T.S. "Divini" di San Severino Marche nell'organizzazione di un progetto di sensibilizzazione riguardante i temi della sicurezza stradale e di prevenzione e repressione delle infrazioni stradali.

Con note del 02/04/2019 (rif. prot. com.le n. 13362 del 02/05/2019) e del 04/05/2019 (rif. prot. com.le n. 13597 del 04/05/2019) la PRO LOCO di San Severino Marche ha comunicato al Comune di San Severino Marche l'intenzione di attuare, in collaborazione con l'I.T.T.S. "Divini" di San Severino Marche, un progetto atto a sensibilizzare i giovani del suddetto istituto scolastico riguardo i temi inerenti la sicurezza stradale e quindi alla prevenzione e repressione delle infrazioni stradali.

In merito a tale progetto, la PRO LOCO chiede la collaborazione del Comune di San Severino Marche per quanto riguarda la concessione del patrocinio al progetto e l'assegnazione di un contributo economico per poter coprire le ingenti spese che lo stesso comporta.

L'Educazione alla legalità rappresenta nell'attuale momento storico, in cui la nostra società diventa sempre più complessa e contraddittoria, uno degli aspetti fondamentali della formazione integrale della persona e quindi ora più che mai è importante far acquisire ai giovani atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali all'organizzazione democratica e civile, fornire strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento e d'arginare i fenomeni negativi.

Richiamato il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici ad Enti pubblici e soggetti privati", emanato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23.4.1991 e le successive norme di attuazione.

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.



2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- cultura;
- turismo e spettacolo;
- sport e tempo libero,
- tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;
- compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;
- sviluppo economico attività produttive e terziario;
- assistenza e sicurezza sociale.

Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale.

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.";



Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dall'I.T.T.S. "Divini" di San Severino Marche destinatario del contributo economico piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende agevolare la concessione di un contributo economico all'I.T.T.S. "Divini" di San Severino Marche", soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, concedendo un contributo economico necessario per agevolare lo svolgimento dell'evento in oggetto;

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.



Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico, quando richiesto, avverrà con le seguenti modalità:

1. In caso di richiesta di contributo a titolo di compartecipazione economica e forfettaria:
 - a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

Vista la delibera del Consiglio n. 12 dell'11/02/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 16/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione definitivo per la gestione dell'esercizio finanziario 2019/2020.

Vista la delibera del Consiglio n. 28 del 02/04/2019, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 09/04/2019 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del piano esecutivo di gestione 2019/2021 in seguito a variazione di bilancio.

Sentito il parere favorevole dell'Assessorato alla Sicurezza e Viabilità, si chiede alla Giunta Comunale di deliberare la collaborazione con la PRO LOCO di San Severino Marche concedendo quanto segue:

- 1) il patrocinio al progetto promosso dall'I.T.T.S. "Divini" di San Severino Marche riguardante i temi della sicurezza stradale e di prevenzione e repressione delle infrazioni stradali.
- 2) un contributo economico di € 6.000,00 al fine di poter far fronte alle spese necessarie all'organizzazione del Progetto in oggetto.
- 3) imputare la suddetta spesa di € 6.000,00 al capitolo n. 529/01 - "Corsi didattici per l'educazione stradale" dell'Area Vigilanza - del Bilancio comunale anno 2019.
- 4) demandare al sottoscritto Responsabile dell'Area Vigilanza l'adozione degli atti conseguenti e susseguenti.



Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

PROPONE

– Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Sinobaldo Capaldi

F.to Cap.

=====

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di collaborare con la PRO LOCO di San Severino Marche nella promozione e realizzazione del progetto riguardante i temi della sicurezza stradale e di prevenzione e repressione delle infrazioni stradali destinato agli alunni frequentanti l'ITTS "Divini" di San Severino Marche concedendo quanto segue:
 - il patrocinio al progetto promosso;
 - un contributo economico di € 6.000,00 al fine di poter far fronte alle spese necessarie all'organizzazione del Progetto medesimo.
- 3) Di imputare la suddetta spesa di € 6.000,00 al capitolo n. 529/01 - "Corsi didattici per l'educazione stradale" dell'Area Vigilanza - del Bilancio comunale anno 2019.
- 4) Di demandare al Responsabile dell'Area Vigilanza l'adozione degli atti conseguenti e susseguenti.

* * * * *

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA



- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° Comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

* * * * *



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to CAPALDI SINOBALDO

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N. 18164

li 12-06-19

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12-06-19 al 26-06-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to